

APPENDICE E

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

Articolo 1 – Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza critica e della coscienza civile; essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, rivolta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Il presente regolamento di disciplina è ispirato, pertanto, al rispetto della pari dignità delle persone, nella diversità dei ruoli, ed è finalizzato a garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano, valorizzando la cultura del rispetto e il ruolo del personale scolastico, la responsabilità individuale e il dialogo all'interno della scuola.

Articolo 2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti e sommariamente richiamati all'art. 7 del Regolamento di istituto, costituiscono mancanze disciplinari al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, i seguenti comportamenti, differenziati secondo queste tipologie:

Tipologia A:

- Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati.
- Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo.
- Uso del telefono cellulare e/o di altri apparecchi personali di ripresa o riproduzione audio e/o video durante l'orario delle lezioni e delle attività educative, anche a fini didattici, se non preventivamente previsto.

Tipologia B:

- Ritardi ed assenze ingiustificate.
- Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate.

- Volontaria sottrazione (anche temporanea) alla vigilanza del docente o di altro personale della scuola o uscita non autorizzata dalla classe, dal luogo in cui si svolge l'attività scolastica o dall'ambito degli spazi di pertinenza della scuola

Tipologia C:

- Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture, dei materiali e del patrimonio della scuola in genere.
- Danneggiamento di beni appartenenti ai compagni, ai docenti ed al personale della scuola in genere.
- Inquinamento degli ambienti scolastici.
- Violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute e al rispetto dell'igiene e, in particolare, comportamenti non corrispondenti alle indicazioni che la scuola dovesse fornire, anche in caso di eventuale pandemia, tali da pregiudicare la salute di studenti, docenti e personale della scuola.
- Sequenza di note nel registro di classe attestanti una pluralità di comportamenti indisciplinati.
- Atti di prepotenza di gravità media, diretti (molestie esplicite) o indiretti (molestie nascoste), eventualmente ripetuti, attuati da uno o più bulli ai danni di compagni ritenuti più deboli e/o incapaci di difendersi a causa di una differenza di status o di potere, riconducibili a bullismo, come aggressioni, esplicite o nascoste, umiliazioni o intimidazioni intenzionali.

Tipologia D:

- Gergo volgare, bestemmie, offese verbali, comportamenti inadeguati o irresponsabili o comportamenti aggressivi, violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola in genere.
- Vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto nei loro confronti e come atteggiamento di prevaricazione.
- Volontari ed intenzionali comportamenti volti a non rispettare i protocolli igienicosanitari adottati dalla scuola ai fini del contenimento dei contagi in caso di eventi pandemici, nonché istigazione di altri studenti per non far rispettare i protocolli sopra menzionati.
- Gravi atti di prepotenza, diretti (molestie esplicite) o indiretti (molestie nascoste), eventualmente ripetuti, attuati da uno o più studenti ai danni di compagni ritenuti più deboli e/o incapaci di difendersi a causa di una differenza di status o di potere, riconducibili a bullismo o cyberbullismo, come aggressioni, esplicite o nascoste, umiliazioni o intimidazioni intenzionali.
- Reati che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone o che violano la dignità e il rispetto della persona umana.

Articolo 3 – Gravità delle trasgressioni

Per ogni tipologia di trasgressione vengono individuati i seguenti livelli di gravità:

- 1) Per le trasgressioni di tipo A:
 - > livello A1: fatto occasionale di modesta entità;
 - > livello A2: recidiva nel comportamento e rifiuto del recupero;
 - > livello A3: persistenza nel comportamento; fatto di particolare gravità e rifiuto della conversione della sanzione proposta;
 - > livello A4: fatto estremamente grave e reiterato.
- 2) Per le trasgressioni di tipo B:
 - > livello B1: fatto occasionale e non grave;
 - > livello B2: recidiva nel comportamento;
 - > livello B3: persistenza nel comportamento e/o fatto di particolare gravità;
 - > livello B4: fatto molto grave.
- 3) Per le trasgressioni di tipo C:
 - > livello C1: fatto colposo e/o comportamento occasionale;
 - > livello C2: fatto abbastanza grave e volontario e/o recidiva nel comportamento;
 - > livello C3: fatto grave e volontario e/o persistenza nel comportamento;
 - > livello C4: fatto molto grave.
- 4) Per le sanzioni di tipo D:
 - > livello D1: fatto occasionale di modesta entità;
 - > livello D2: fatto rilevante e/o recidiva nel comportamento;
 - > livello D3: fatto grave e/o comportamento persistente;
 - > livello D4: fatto molto grave e/o ostinazione nel comportamento scorretto, fatto che costituisce reato (art. 4.9 Statuto delle studentesse e degli studenti).

Articolo 4 – Tipologia delle sanzioni e organi eroganti

Si premette che la nota sul Registro di classe da parte dell'insegnante, pur testimoniando una trasgressione da rilevare, non ha valenza disciplinare in senso stretto, ma solo funzione di annotazione e di informazione. Essa, tuttavia, testimoniando la rilevanza disciplinare negativa di ciò che accaduto, impone anzitutto al Consiglio di classe una riflessione in merito. Più precisamente, qualora si registri una sequenza di molte note (che riflettono altrettanti comportamenti o atti di indisciplina), è necessario che il Consiglio di classe si riunisca – dopo aver ascoltato lo studente a sua discolpa – per deliberare eventuali sanzioni, anche di allontanamento dalle attività didattiche. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle attività didattiche sono adottate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla

comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica che, nell'ambito della propria autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare le suddette attività.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore saranno individuati dagli elenchi predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti per lo svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale, le suddette attività sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Per le trasgressioni ed i livelli come definiti nel precedente articolo sono individuate le seguenti sanzioni:

- Per le trasgressioni di tipo A1: rimprovero orale da parte dell'insegnante.

- Per le trasgressioni di tipo A2: rimprovero con annotazione scritta da parte dell'insegnante.
- Per le trasgressioni di tipo A3: verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di classe.
- Per le trasgressioni di tipo A4: rimprovero con annotazione scritta da parte dell'insegnante
Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni in caso di particolare gravità del fatto e/o di recidiva.
- Per le trasgressioni di tipo B1: rimprovero con annotazione scritta da parte dell'insegnante.
- Per le trasgressioni di tipo B2: verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di classe con comunicazione alla famiglia.
- Per le trasgressioni di tipo B3: rimprovero scritto ufficiale e comunicazione alla famiglia da parte del Consiglio di classe.
- Per le trasgressioni di tipo B4: allontanamento dalle lezioni e/o dalle attività educative da 1 a 3 giorni da parte del Consiglio di Classe.
- Per le trasgressioni di tipo C1: rimprovero dell'insegnante annotato sul registro di classe e riparazione del danno col lavoro personale.
- Per le trasgressioni di tipo C2: verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di classe e riparazione del danno con il lavoro personale o risarcimento pecuniario equivalente al valore del danno arrecato.
- Per le trasgressioni di tipo C3: allontanamento dalle lezioni e/o dalle attività educative da 1 a 3 giorni da parte del Consiglio di Classe
- Per le trasgressioni di tipo C4: sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative da 4 a 15 giorni e/o risarcimento pecuniario che possono essere convertiti in attività di lavoro a favore dell'istituto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di classe.
- Per le trasgressioni di tipo D1: rimprovero scritto dell'insegnante.
- Per le trasgressioni di tipo D2: rimprovero verbalizzato e obbligo di scuse deliberato dal Consiglio di classe.
- Per le trasgressioni di tipo D3: sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative per un periodo da 1 a 5 giorni e obbligo di pubbliche scuse, deliberato dal Consiglio di classe.
- Per le trasgressioni di tipo D4:
 - sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative da 6 a 15 giorni, secondo delibera del Consiglio di classe;
 - sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative superiore a 15 giorni, secondo delibera del Consiglio di Istituto; detta sospensione è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo (in casi estremamente gravi, la sanzione adottata dal Consiglio di Istituto è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica

con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi).

L'organo competente ad infliggere le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Sempre nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo competente può valutare se comminare la sanzione accessoria dell'esclusione dello studente da uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, manifestazioni sportive ed attività similari.

Articolo 5 – Procedura di irrogazione

Le annotazioni sul registro di classe e i rimproveri scritti, qualora non si tratti di casi di lieve entità o sporadici, devono essere sottoposti all'attenzione del Dirigente Scolastico, che si riserva di convocare gli studenti sanzionati onde richiedere spiegazioni.

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto tanto degli addebiti che delle giustificazioni addotte dallo studente, nonché delle eventuali testimonianze, può interrompere il procedimento disciplinare ed archiviare gli atti ad esso relativi, oppure può darvi seguito entro i 7 giorni successivi al colloquio con lo studente, informando tempestivamente la famiglia o delegando il coordinatore di classe a farlo. In questo secondo caso il Dirigente Scolastico dispone, anche con procedure d'urgenza, la convocazione del Consiglio di classe nella completezza delle sue componenti, il quale è organo competente ad irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi fino a 15 giorni, ovvero la convocazione del Consiglio di Istituto, il quale ha competenza ad irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.

Alla prima fase dell'adunanza dell'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione possono partecipare lo studente sottoposto a procedimento e, se questi è minorenne, gli esercenti la responsabilità genitoriale, tutti opportunamente convocati con almeno 5 giorni di anticipo.

Nella successiva fase deliberativa è ammessa la presenza dei soli componenti di diritto dell'organo.

Tanto il Consiglio di classe che il Consiglio di Istituto, per quanto di loro competenza, decidono se comminare o no la sanzione disciplinare ritenuta congruente con le mancanze contestate e, in caso affermativo, possono proporre anche eventuali attività a favore della comunità scolastica o presso associazioni di volontariato che possono essere proposte allo studente per commutare la sanzione.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto e secondo le norme che regolamentano le deliberazioni collegiali per ciò che riguarda eventuali incompatibilità ed obbligo di astensione nel

caso che lo studente da sanzionare sia un componente dell'organo o figlio di un componente dell'organo.

Circa le operazioni di voto, fatto salvo quanto sopra indicato riguardo le incompatibilità, non è ammessa la possibilità di astensione, data l'importanza delle deliberazioni da adottare. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni assunte vengono notificate a cura del Dirigente Scolastico allo studente ed ai suoi genitori immediatamente dopo lo scioglimento della riunione dell'organo che le ha deliberate o, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla sua adunanza.

Lo studente, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'esito delle deliberazioni adottate, deve scegliere fra la sanzione e l'attività alternativa in cui eventualmente commutare la sanzione di cui all'art. 8.

Articolo 6 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno dell'Istituto, di cui all'art.10. Di detta facoltà è data espressa notizia nella comunicazione relativa all'irrogazione della sanzione.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento

Articolo 7 – Finalità e limiti dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; di tali provvedimenti sarà sempre data comunicazione scritta alla famiglia.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento dello studente dalle lezioni deve essere previsto, a cura del Consiglio di classe, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalle lezioni, regolato dal DPR 134/2025, può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 8 – Sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

1. Allontanamento fino a due giorni

Il Consiglio di classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze;

2. Allontanamento da tre a fino a quindici giorni

Il consiglio di classe coinvolge lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato ed organizzazioni che operano nel settore individuati dagli Uffici scolastici regionali. In attesa della predisposizione degli elenchi lo studente potrà essere occupato in attività utili alla scuola.

Le attività utili per la comunità scolastica possono essere:

- 1) attività di ricerca e di studio finalizzate alla elaborazione di una relazione (scritta o orale) da presentare alla classe, volta ad agevolare la didattica oppure destinata alla riflessione sulla mancanza commessa;
- 2) attività da svolgere nella biblioteca d'istituto in funzione delle varie esigenze che di volta in volta possono presentarsi (archiviazione di testi; allocazione degli stessi nei vari scaffali; controllo, rassetto e ordinamento dei libri, dei documenti e delle suppellettili; ecc.);
- 3) attività lavorativa per ripristinare i danni arrecati ai locali, servizi ed arredi dallo stesso studente o anche da altri;

- 4) utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale scolastico;
- 5) riordino del materiale didattico e delle aule;
- 6) riordino e sistemazione delle aule speciali, dei laboratori e della palestra comprese le relative apparecchiature e strumenti;
- 7) interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne;
- 8) attività di collaborazione con le associazioni di volontariato, previo accordo con le stesse;
- 9) attività di collaborazione con associazioni senza fini di lucro, connesse agli obiettivi formativi, da svolgere preferibilmente all'interno delle strutture scolastiche;
- 10) attività di collaborazione consistente nell'aiutare compagni in difficoltà, secondo le indicazioni fornite dal docente coordinatore;
- 11) attività di collaborazione con i docenti impegnati nelle attività didattiche;
- 12) attività preparatorie dell'assemblea studentesca;
- 13) attività di collaborazione con i docenti Funzione Strumentale, in particolare con quelli che si occupano di Educazione alla Salute e/o di questioni attinenti agli studenti; 14) qualsiasi altra attività di valore educativo concordata con lo studente e la famiglia.

Il docente o il personale scolastico incaricato di seguire lo studente nello svolgimento di dette attività riferirà al Dirigente Scolastico circa la correttezza di attuazione delle stesse.

Le attività socialmente utili saranno svolte presso enti esterni, previa la stipula di apposita convenzione.

Il responsabile dell'ente esterno presenterà al Dirigente Scolastico sintetica relazione circa lo svolgimento delle stesse.

Articolo 9 – Allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni

Durante il periodo di allontanamento, la scuola manterrà il contatto sia con lo studente che con la famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica con un rafforzato senso di responsabilità e di correttezza comportamentale e ciò coordinandosi anche con i servizi sociali e l'Autorità giudiziaria. L'allontanamento dello studente mantiene la finalità di recupero educativo ed ha l'obiettivo di favorire l'inclusione ed il reintegro nella comunità scolastica.

Tale allontanamento potrà essere disposto dagli organi competenti anche quando siano stati accertati atti violenti o di aggressione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. L'allontanamento può essere attuato anche e solamente rispetto alla classe. Ciò significa che gli studenti, qualora vi siano le condizioni di tutela e vigilanza, possono rimanere nell'area delle segreterie. Al Dirigente Scolastico compete la possibilità di autorizzare l'effettuazione di questa modalità di allontanamento. Lo studente potrà essere escluso dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di stato soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di

reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Articolo 10 – Organo di garanzia interno

È istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1 dello "Statuto delle Studentesse e degli studenti", l'organo di garanzia interno all'Istituto con funzione di deliberare in secondo grado sulle impugnazioni delle sanzioni inflitte in primo grado dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia è composto dalla Giunta esecutiva nominata in seno al Consiglio d'Istituto. L'organo di garanzia come sopra costituito viene eletto alla prima convocazione del Consiglio d'Istituto e dura in carica, salvo necessarie surroghe, per 3 anni.

Esso si riunisce ogni volta che ne viene richiesta la pronuncia e delibera, entro 10 giorni dalla data delle impugnazioni delle sanzioni, senza formalità di procedura, emettendo un giudizio scritto inappellabile di accoglimento o di rigetto e motivandone le ragioni.

L'organo di garanzia delibera altresì, su richiesta dei genitori o di chiunque altro ne abbia interesse e ne sia legittimato ed entro 20 giorni dalla presentazione dell'esposto, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

Nell'espressione di voto da parte dei membri dell'Organo di Garanzia, in quanto organo perfetto, l'astensione non è prevista.

Articolo 11 – Violazione del Regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello "Statuto delle Studentesse e degli studenti" anche contenute nel presente regolamento, decide in via definitiva, entro 30 giorni, il Dirigente Scolastico Regionale o suo delegato, previo parere vincolante (se espresso) dell'organo di garanzia regionale.

Articolo 12 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene adottato previa consultazione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti, ed entra in vigore, dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Regolamento e il "Patto educativo di corresponsabilità" sono disponibili sul Sito web istituzionale della scuola.

Inoltre, ai sensi dell'art.5 bis comma 1 e art.6 comma 2 del predetto Statuto, viene fornita copia del presente regolamento e del Patto di Corresponsabilità ai genitori da parte della Segreteria didattica al momento dell'iscrizione, i genitori la sottoscrivono e rilasciano dichiarazione di sottoscrizione.

La competenza per ogni modificazione del presente Regolamento (e del Patto educativo di corresponsabilità), nonché per la sua eventuale revisione appartiene agli stessi organi competenti per la sua emanazione.

Si rinvia per quanto qui non specificamente regolato, al dettato del DPR135/25 che disciplina integralmente la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado di cui al DPR 122/2009 introducendo specifiche conseguenze ove il voto di condotta sia pari o inferiore a sei decimi.

Si ricorda che l'attribuzione del voto di comportamento insufficiente può avvenire solo in presenza di sanzioni disciplinari erogate per condotte illecite che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, comportamenti che arrechino pericolo per l'incolumità altrui, mancanza disciplinari gravi o reiterate, atti violenti verso il personale scolastico e gli studenti.

Il Consiglio di classe, nel determinare il voto di comportamento nello scrutinio finale, dovrà considerare l'intero anno scolastico, tenendo conto in particolar modo della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.

Articolo 13 Novità afferenti al Nuovo Regolamento di Disciplina

Sanzioni disciplinari e voto di comportamento.

Per l'applicazione delle sanzioni fino a due giorni e da tre a quindici giorni e nell'attribuzione del voto di comportamento nello scrutinio intermedio e finale, si applica il disposto dei DPR 134 e 135 del 2025.

Pertanto:

- 1) nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento;
- 2) in caso di sanzione con allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola individua i docenti incaricati di realizzare le attività;
- 3) Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni

per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime;

- 4) Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico;
- 5) Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità;
- 6) Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
- 7) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo;
- 8) Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
- 9) La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui

o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

- 10) Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.